

Regolamento accertamento per adesione tributi provinciali

INTRODUZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 30/03/1999

L'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto che gli enti locali nell'esercizio della potestà regolamentare loro attribuita in materia di disciplina delle "proprie entrate, anche tributarie" possono introdurre "l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218". La norma attribuisce dunque agli enti locali la facoltà di applicare l'accertamento con adesione per le proprie entrate sia che abbiano carattere tributario che extratributario, con ciò allargando - forse in maniera un pò anomala - l'ambito di applicazione di tale istituto originariamente circoscritto ai soli tributi erariali. Il già citato art. 50, inoltre, attribuisce agli enti la "possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dell'art. 3, comma 133, lett. 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili", norma, quest'ultima, che si riferisce alla "previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi".

Quanto ora riportato è stato recepito nello schema di regolamento consentendo la riduzione delle sanzioni in misura superiore "al quarto" previsto dal D.Lgs. n. 218/1997, rispettando però i limiti stabiliti in caso di applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Tale scelta è motivata dalla necessità di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti applicando loro misure di sanzioni simili a quelle disposte nel caso in cui si attivino spontaneamente entro i ristretti termini di cui al predetto ravvedimento operoso, al fine di ottenere importanti risultati in termine di recupero del gettito senza ricorrere al procedimento contenzioso. È stato previsto che il predetto incentivo sia quindi applicabile soltanto nei procedimenti attivati dal contribuente; tuttavia le sanzioni non potranno essere inferiori a quelle previste dal ravvedimento operoso perché altrimenti verrebbe meno la sua stessa applicabilità. Il procedimento applicativo, tenuto conto delle accennate particolarità, è dunque basato sui criteri del D.Lgs. n. 218/1997, al quale si rinvia, prevedendo che soltanto i soggetti che si trovino in situazioni di disagio economico-sociale possano effettuare il pagamento rateale dell'importo definito. Lo schema di regolamento che si propone, è dunque uno schema di riferimento suscettibile di modificazioni ed integrazioni da parte del Consiglio Provinciale nell'esercizio della propria autonoma potestà regolamentare.

Approvato con delibera C.P. n. 24 del 30/03/1999

Esecutivo per presa d'atto del CORECO di Foggia nella seduta del 04/05/1999

Art. 1

Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria.
2. La definizione può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.
3. L'accertamento con adesione riguarda tutti i tributi provinciali.

Art. 3

Effetti dell'adesione

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni commesse nel periodo d'imposta, concernenti i tributi oggetto dell'adesione, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

Art. 4

Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notificata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29.09.1993 n. 600, invia al contribuente un invito a comparire, nei termini stabiliti, nel quale sono indicati:
 - a. i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - b. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo od anche non rispondere.

Art. 5

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio che ne rilascia ricevuta.
2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:
 - a. accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate;
 - b. in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. La richiesta del contribuente è rigettata nella ipotesi in cui lo stesso sia stato in precedenza invitato a concordare con esito negativo.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non preceduta dall'invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione.
5. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia a distanza.

Art. 6

Il riscontro dell'ufficio

1. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti d'imposizione notificati, l'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito al contribuente a presentarsi per una possibile adesione al proprio accertamento.
2. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni e verifiche l'ufficio invita il contribuente a presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito per una possibile definizione.

Art. 7

Contraddittorio

1. La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente o suo procuratore generale o speciale ed il Responsabile dell'Ufficio Tributi.
2. Per ogni incontro verrà redatto un verbale da cui dovranno risultare le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente.

Art. 8

Formalizzazione dell'accordo

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente e l'ufficio pervengano ad un accordo si procede alla redazione dell'atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile dell'Ufficio Tributi.

2. L'atto di adesione dovrà contenere:
 - a. indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione;
 - b. la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione, con relativi interessi e sanzioni.

Art. 9

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia di Foggia.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi chiede a garanzia dei versamenti, il cui importo complessivo risulta superiore a £. 2.000.000, una polizza fideiussoria per il periodo di rateazione delle somme dovute. Il mancato versamento di una sola rata comporta la non definizione dell'accertamento con adesione, con l'obbligo di adempiere al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla notifica a firma del Responsabile dell'Ufficio Tributi.
3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Con provvedimento del Presidente della Provincia possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento delle somme di cui al presente articolo su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art. 10

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 9 comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate.
2. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o di rettifica perde efficacia.

Art. 11

Efficacia delle disposizioni regolamentari

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 ai sensi del D.L. 26. Gennaio 1999, n. 8, art. 1, comma 2.